



# COMUNE DI CASAL VELINO

## PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 4838
<b>DELIBERAZIONE N. 6</b> in data: <b>22.05.2014</b> Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI**

L'anno **duemilaquattordici** addi **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **17,50** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:


1 - GIORDANO DOMENICO	P	10 - MARINO GIULIO	P
2 - PISAPIA SILVIA	P	11 - PINTO PIETRO	P
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 - GIORDANO GIOVANNI	P
4 - ESPOSITO ROBERTO	P	13 - D'AIUTO DANIELE	P
5 - DI FEO BIAGIO	P	14 - MORINELLI FABIO MARIA	P
6 - CAPUTO ANTONIO	P	15 - LISTA LUIGI	P
7 - CAMMAROTA GIOVANNI	P	16 - PINTO GIUSEPPE	A
8 - BRONZO FILIPPO	A	17 - LA PORTA GIOVANNI	P
9 - GENTILE ANTONIO	P		

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag.Domenico GIORDANO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

### Proposta n. 161 del 16.05.2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI

#### P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**f.to**  
Rag. Lucio Esposito

#### IL RAGIONIERE

**f.to**  
Rag. Lucio Esposito

Ad Iniziativa del:  Sindaco  
 Assessore al ramo  
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- b) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamato l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

Tenuto conto quindi che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681);

- b) se la TASI debba essere versata in autoliquidazione ovvero mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, garantendo l'invio di un modello di pagamento precompilato (comma 688);
- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682)
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);
- g) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

Ritenuto di destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

- a. di polizia locale;
- b. correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- c. di illuminazione pubblica;
- d. di protezione civile;
- e. relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- f. attività culturali e manifestazioni;
- g. Istruzione scolastica e servizi ausiliari all'istruzione

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Acquisto agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

## DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)", adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di n. 21 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
  - ♦ sul sito internet del Comune.
  - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi di legge e riportante il seguente esito: .....

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



FAVOREVOLI N° 11

ASTENUTI N° 4 (Consiglieri D'AIUTO DANIELE – LA PORTA GIOVANNI – LISTA LUIGI – MORINELLI FABIO MARIA)

Con riguardo alla approvazione dell'emendamento proposto il Sindaco considera che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della Tasi la cui previsione di riscossione comunque risulta di importo inferiore a quello che si sarebbe riscosso applicando l' IMU.

Infatti per quanto riguarda IMU e TASI ad oggi valgono le seguenti regole:

- le abitazioni principali (1° casa) ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli) sono soggette alla sola TASI nella misura massima del 2,5‰ (la precedente IMU era al 5‰)

- i beni strumentali dell'agricoltura sono soggetti alla sola TASI nella misura massima del 1‰ (la precedente IMU era al 2‰)

- nei restanti fabbricati (2° case e beni produttivi) la somma di TASI e IMU non deve superare il tetto massimo di 10,6‰ oggi previsto per la sola IMU.

Di fronte di un quadro di questa portata, è evidente che molti comuni italiani anche portando al massimo tutte le aliquote IMU e TASI non riuscirebbero a recuperare le minori risorse trasferite dallo Stato.

CONSIGLIERE LISTA LUIGI: In relazione alla modifica approvata relativamente all'articolo 10, comma 2, del Regolamento fa osservare che sarebbe stato più equo prevedere una detrazione d'imposta con scaglionamento delle aliquote-

Successivamente interviene nel dibattito consiliare il CONSIGLIERE MORINELLI FABIO MARIA annunciando la presentazione di due emendamenti alla proposta in atti .

EMENDAMENTI MORINELLI FABIO MARIA:

**EMENDAMENTO N° 1** – Proposta n° 161 avente ad oggetto : Approvazione Regolamento TASI (CORREZIONE ERRORI MATERIALI):

PREMESSA: Il Regolamento contenuto nella proposta in oggetto presente degli errori di battitura o refusi che rendono inesatto il riferimento ad alcuni articoli in esso contenuti

PROPOSTA DI EMENDAMENTO:

ART. 1 comma 2 - il numero "9" è sostituito con il numero "8";

ART. 2 comma 1 - il numero "49" è sostituito con il numero "1";

ART. 6 comma 3 - il numero "57" è sostituito con il numero "8";

ART. 15 comma 1 - le parole "dell'imposta unica comunale" sono sostituite dalle parole "della TASI";

In relazione all'emendamento n° 1 come formulato dal CONSIGLIERE MORINELLI FABIO MARIA il medesimo, sottoposto all'esame del civico consesso, **È APPROVATO** con votazione UNANIME e PALESE.

**EMENDAMENTO N° 2**– Proposta n° 161 avente ad oggetto : Approvazione Regolamento TASI

PREMESSA: La disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 7 confligge con quanto disposto dal comma 679 della legge 14772013 che dispone che il comune possa prevedere riduzioni ed esenzioni con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446

PROPOSTA DI EMENDAMENTO:

ART. 7 - comma 1 - Riformulazione del comma nel seguente testo.

Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, il Comune prevede, per l'anno 2014, le seguenti esenzioni, agevolazioni e riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ed altro uso limitato e discontinuo nelle modalità previste per la TARI;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

In relazione all'emendamento n° 2 come formulato dal CONSIGLIERE MORINELLI FABIO MARIA il medesimo, sottoposto all'esame del civico consesso, **È RESPINTO** con il seguente risultato della votazione espresso in forma palese dai presenti:

FAVOREVOLI N° 4 (Consiglieri D'AIUTO DANIELE – LA PORTA GIOVANNI – LISTA LUIGI – MORINELLI FABIO MARIA)

CONTRARI N° 11

SINDACO DOMENICO GIORDANO: Al termine dell'esame dell'emendamento n° 2 presentato dal Consigliere Morinelli Fabio Maria fa osservare nel merito che la problematica presentata con riguardo alla proposta di modifica dell'articolo 7, comma 1, del regolamento è articolata e certamente meritevole di analisi, considerazione e approfondimento.

Trattandosi però di un tributo nuovo appare opportuno rinviare ogni proposta di riformulazione ad una tempistica successiva che tenga conto del gettito riscosso e dei riscontri applicativi del tributo stesso.

Successivamente interviene nel dibattito in aula il CONSIGLIERE LISTA LUIGI formulando la seguente proposta di emendamento:

EMENDAMENTO CONSIGLIERE LISTA LUIGI:

In relazione all'articolo 2, comma 2, del Regolamento, rubricato "SOGGETTI PASSIVI" del seguente tenore:

2-Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

Si propone che il comma medesimo, anche al fine di ampliare la platea degli alloggi disponibili per la locazione, sia così modificato:

2-Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento **della TASI nella misura del 30%**, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

In relazione all'emendamento n° 1 come formulato dal CONSIGLIERE LISTA LUIGI il medesimo, sottoposto all'esame del civico consesso, **È RESPINTO** con il seguente risultato della votazione espresso in forma palese dai presenti:

FAVOREVOLI N° 4 (Consiglieri D'AIUTO DANIELE – LA PORTA GIOVANNI – LISTA LUIGI – MORINELLI FABIO MARIA)

CONTRARI N° 11

RITENUTA la propria competenza a provvedere in materia  
CON il seguente risultato della votazione espresso in forma palese dai n° 15 Consiglieri presenti e votanti (Assenti Consiglieri Bronzo Filippo – Pinto Giuseppe)  
FAVOREVOLI N° 11  
CONTRARI N° 4 (Consiglieri D'AIUTO DANIELE – LA PORTA GIOVANNI – LISTA LUIGI – MORINELLI FABIO MARIA)

#### DELIBERA

- 1)DI APPROVARE la sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI “ così come modificata a seguito della approvazione degli emendamenti proposti in sede di trattazione in aula e , per l’effetto, di approvare il nuovo “*Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)*”, adottato ai sensi dell’articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di n. 21 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2)DI DARE ATTO CHE il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3)DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4)DI PUBBLICARE il presente regolamento:
  - ♦ sul sito internet del Comune.
  - ♦ all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5)DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa in forma palese dai n° 15 Consiglieri presenti e votanti (Assenti Consiglieri Bronzo Filippo – Pinto Giuseppe)

FAVOREVOLI N° 11  
CONTRARI N° 4 (Consiglieri D'AIUTO DANIELE – LA PORTA GIOVANNI – LISTA LUIGI – MORINELLI FABIO MARIA)

#### DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI CASAL VELINO**  
*(Provincia di Salerno)*

Approvato con  
Delibera del Consiglio  
Comunale n. \_\_\_\_\_  
Del \_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**(come emendato)**

## SOMMARIO

**ART. 1 : PRESUPPOSTO E FINALITA'**

**ART. 2 : SOGGETTI PASSIVI**

**ART. 3 : IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

**ART. 4 : PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

**ART. 5 : DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

**ART. 6 : ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

**ART. 7 : DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

**ART. 8 : SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

**Art. 9 : VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

**ART. 10 : IMPORTI MINIMI**

**ART. 11 : DICHIARAZIONE**

**ART. 12 : RIMBORSI**

**ART. 13 : FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**ART. 14 : VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

**ART. 15 : SANZIONI ED INTERESSI**

**ART. 16 : ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**ART. 17 : RISCOSSIONE COATTIVA**

**ART. 19 : TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 20 : NORMA DI RINVIO**

**ART. 21 : ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

## **ART. 1 PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1-Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2-Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 8 del presente regolamento.

## **ART. 2 SOGGETTI PASSIVI**

1-La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari **di cui al precedente articolo 1**. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2-Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3-Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4-Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5-Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ART. 3 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1-Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

2-Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

3-Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4-Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive

di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5-Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

6-Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

#### **ART. 4 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1-Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2-La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

#### **ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1-La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

#### **ART. 6 ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1-L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2-L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3-Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati **ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento** e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4-In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5-Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6-L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7-I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

#### **ART. 7 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1-La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 54, può prevedere apposite detrazioni, riduzioni ed esenzioni d'imposta;

2-Possono essere previste delle riduzioni o anche esenzioni per fattispecie diverse da quelle indicate dall'art. 1, comma 679, della legge 147/2013, purchè tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE

## **ART. 8**

### **SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1-Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune :

- a. Servizio di polizia locale;
- b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- c. Servizio di illuminazione pubblica;
- d. Servizi di protezione civile;
- e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- f. Servizi per attività culturali e manifestazioni;
- g. Servizi di istruzione scolastica e servizi ausiliari all'istruzione.

2-Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio.

3-Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

4-La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

## **ART. 9**

### **VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1-La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.

2-La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

3-Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.

4-L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

## **ART. 10**

### **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00(Euro Dodici).

2. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per **tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 60,00(Euro sessanta).**

## **ART. 11**

### **DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

## **ART. 12**

### **RIMBORSI**

1-Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2-Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3-Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura determinata secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4-Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

## ART. 13

### FUNZIONARIO RESPONSABILE

1.A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

## ART. 14

### VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1-Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

**A -INVIARE** al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

**B-UTILIZZARE**, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

**C-ACCEDERE** ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, **mediante personale debitamente autorizzato**, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

**D-UTILIZZARE** tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2-Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3-Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

4-Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o mediante bollettino di *conto corrente postale*.

5-Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

**ART. 15**  
**SANZIONI ED INTERESSI**

1-In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento **DELLA TASI** risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2-In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3-Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

**ART. 16**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1-Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

**ART. 17**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1-In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2-La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

**ART. 18**  
**IMPORTI MINIMI**

1-Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**ART. 19**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1-I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

**ART. 20**  
**NORMA DI RINVIO**

1-Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 21**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1-Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2-Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3-Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4-I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI CASAL VELINO  
(Prov. Salerno)

<b>Prof.n.</b> <b>Data 20.05.2014</b>	<b>Parere del Revisore dei conti</b> <b>sulla proposta di regolamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI)</b>
--	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di maggio, il revisore dei conti provvede ad esprimere parere in merito alla proposta n.161 del 16.05.2014 di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione del regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) ai sensi dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Legge n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta per l'approvazione del regolamento TASI, con la quale si prevede *in linea generale* che:

1. *la TASI deve coprire i seguenti costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune:*
  - Servizio di polizia locale;
  - Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
  - Servizio di illuminazione pubblica;
  - Servizi di protezione civile;
  - Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
  - Servizi per attività culturali e manifestazioni;
  - Servizi di istruzione scolastica e servizi ausiliari all'istruzione.
2. *La TASI è dovuta nella percentuale pari al*
  - 10% per l'utilizzatore (periodi > 6 mesi) e il 90% per il possessore, entrambi rispondono di una solidale obbligazione tributaria;
3. *La base imponibile degli immobili soggetti è quella prevista per l'IMU;*
4. *Il versamento deve essere effettuato tramite F24 o bollettino di c.c.p. alle scadenze IMU (16 giugno 16 dicembre);*
5. *Il termine per la dichiarazione ai fini Tasi è il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'assoggettamento alla tassa;*
6. *In caso di violazioni si attua la disciplina del D.Lgs. 472/97;*

Vista la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 3 maggio 2014, n. 68;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 come modificato dall'art. 27 co. 8 della L. n. 448/2001 che prevede, per l'approvazione di aliquote e tariffe dei tributi locali e per i regolamenti relativi alle entrate approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, l'efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione 2014, si consiglia di provvedere all'iscrizione, nella parte entrata, della risorsa TASI, distinta dalla risorsa IMU e TARI e nella parte spesa, si creino interventi specifici a secondo del servizio indivisibile finanziato con la tassa stessa.

### OSSERVATO

si esprime un giudizio di *conformità* del regolamento alle norme previste dalla legislazione vigente.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento TASI.

Casal Velino 20.05.2014



Il revisore dei conti  
Dott.ssa Rosetta Pinto

A handwritten signature in black ink, appearing to be "RP" or similar initials, written over the typed name.

## EMENDAMENTO N.1

PROPOSTA N.161 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI

PREMESSA: Il Regolamento contenuto nella proposta in oggetto presenta degli errori di battitura o refusi che rendono inesatto il riferimento ad alcuni articoli in esso contenuti.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO:

ART.1 comma 2 – il numero “9” è sostituito con il numero “8”;

ART.2 comma 1 – il numero “49” è sostituito con il numero “1”;

ART.6 comma 3 – il numero “57” è sostituito con il numero “8”;

ART 15 comma 1 – le parole “*dell'imposta unica comunale*” sono sostituite dalle parole “*della TASI*”;

22/05/2014





### EMENDAMENTO N.3

PROPOSTA N.161 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI

PREMESSA: La disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 7 confligge con quanto disposto dal comma 679 della legge 147/2013 che dispone che il comune possa prevedere riduzioni ed esenzioni con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO:

ART. 7 – comma 1 – Riformulazione del comma nel seguente testo:

Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, il Comune prevede, per l'anno 2014, le seguenti esenzioni, agevolazioni e riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo nelle modalità previste per la TARI;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

22/05/2014





Letto, approvato e sottoscritto:  
**IL PRESIDENTE**  
F.to rag.Domenico GIORDANO

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to avv.Silvia Pisapia

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Avv. Diana Positano

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 30 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi, 23.05.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to D.ssa Anna Caruso

copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 23.05.2014

IL RESPONSABILE AA.GG.

D.ssa Anna Caruso

Si certifica che la suestesa deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....

Atto non soggetto a controllo.

Addi, .....

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 23.05.2014 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to d.ssa Anna Caruso

**TRASMESO PER L'ESECUZIONE A:**

- SETTORE.....II..... UFFICIO .....Tributi.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....

